


TRIBUNALE di FERMO

VERBALE di UDIENZA



R.G.1460/2019

All'udienza del 05/10/2022 ore 9.00

Sono comparsi dinanzi al GO dr.ssa Tiziana Liberti

Per la Parte Attrice: avv. XXXXX XXXXX in sost. dell'avv. XXXXX XXXXX

Per la Parte Convenuta: avv. XXXXX XXXXX in sost. dell'avv. XXXXX XXXXX

L'avv. XXXXX discute riportandosi alla memoria conclusionale in atti chiedendo l'accoglimento dell'opposizione in particolare in punto di difetto di giurisdizione stante la sussistenza della devoluzione al rito arbitrale con condanna alle spese;

l'avv. XXXXX discute riportandosi alle memorie conclusive in atti chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate e chiede la condanna alle spese come da nota spese depositata;

IL GO

di ciò dato atto, si ritira in camera di consiglio per deliberare.

Alle ore 16.50, al termine della camera di consiglio, viene riaperto il presente processo verbale ed il Giudice decide la causa come da sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata al verbale di udienza, della quale viene data lettura, nell'assenza delle parti, nelle more allontanatesi.

IL GO

Arbitrato in Italia





TRIBUNALE DI FERMO
REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Fermo Sezione Civile nella persona del Giudice Onorario dr.ssa Tiziana Liberti ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies la seguente

SENTENZA

nella **causa civile n. 1460/2019 R.G.** promossa

DA

XXXXX XXXXX (c.f. XXXXX), nata a XXXXX il XXXXX, residente in XXXXX XXXXX (XXXXX) in Via XXXXX XXXXX n.XXXXX, rappresentata e difesa dall'avv. XXXXX XXXXX (c.f. XXXXX) del Foro di XXXX, con il nominato difensore elettivamente domiciliata, presso l'avv. XXXXX XXXXX (c.f. XXXXX) del Foro di XXXXX, nel suo studio sito in XXXXX XXXXX (XXXXX) Via XXXXX n.XXXXX;

Attore- opponente

CONTRO

XXXXX XXXXX, nato a XXXXX l'XXXXX, residente ad XXXXX (XXXXX) in via XXXXX n. XXXXX, codice fiscale XXXXX, in proprio e nella qualità di titolare della omonima ditta individuale XXXXX XXXXX, con sede ad XXXXX (XXXXX) in via XXXXX n. XXXX, Partita Iva XXXXX, rappresentato e difeso con poteri anche disgiunti dall'avv. XXXXX XXXXX, codice fiscale XXXXX, e dall'avv. XXXXX XXXXX, codice fiscale XXXXX, pec XXXXX@pec.it, XXXXX@pec.it e/o fax XXXXX, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. XXXXX XXXXX a XXXXX in via dell'XXXXX n. XXXXX;

Convenuto-opposto

Oggetto: Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.

Conclusioni: come da verbale di udienza del 22.12.2021.



Svolgimento del processo e motivi della decisione

Va rilevato in via preliminare che alla presente causa si applicano nella fase decisoria le disposizioni introdotte dalla novella 18 giugno 2009 n. 69, che ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c., di talché deve omettersi in questa sede lo svolgimento del processo, non più previsto.

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, e contestuali istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, nonché domanda riconvenzionale, l'opponente conveniva in giudizio XXXXX XXXXX, per ivi sentire dichiarare la revoca del decreto ingiuntivo n. XXXXX/XXXXX del XXXXX, pubblicato in pari data, emesso nel giudizio monitorio n. XXXXX/XXXXX R.G. dinanzi al Tribunale di Fermo nei confronti della XXXXX XXXXX.

In via preliminare l'opponente instava per la revoca del D.I. opposto - in relazione al difetto di giurisdizione del giudice ordinario determinato dalla sussistenza tra le parti di una clausola arbitrale quale metodo di risoluzione delle controversie tra le stesse insorgende - e per la sospensione della provvisoria esecuzione; nel merito eccepiva l'inesistenza del credito.

Si costituiva in giudizio l'opposto convenuto XXXXX XXXXX in proprio e nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, impugnando e contestando quanto dedotto da parte opponente e chiedendo la conferma del D.I., il rigetto della domanda riconvenzionale e, in via subordinata la condanna dell'opponente al pagamento della somma che risultasse dovuta all'esito del giudizio.

Il G.I., previa dichiarazione di sospensione del titolo opposto, emessa inaudita altera parte, fissava apposita udienza al fine di decidere, nel contraddittorio delle parti, sull'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione e, con ordinanza riservata, in data 01.10.2021, revocava il decreto di sospensione dell'efficacia esecutiva del d.i. opposto e rigettava l'istanza di sospensione, stante l'insussistenza di gravi motivi.

Nel giudizio di merito, alla prima udienza di comparizione, verificata la corretta instaurazione del contraddittorio, il Giudice concedeva il triplo termine di legge; all'esito, rilevato che parte opponente insisteva nella propria eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del giudice adito, ritenuto che tale profilo potesse risultare idoneo alla definizione del giudizio, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 22.12.2021 le parti rassegnavano le rispettive conclusioni, come di seguito trascritte.

Nell'interesse di parte opponente:

“accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del g.o., in favore del Collegio Arbitrale rituale previsto in contratto e, per l'effetto, adottare i provvedimenti di legge;

accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica del titolo, costituito dal decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, nonché la conseguente inefficacia di detto titolo per spirare del termine di cui all'art. 644 cod. proc. civ.;

accertare e dichiarare l'inesistenza, ovvero l'irregolarità, ovvero – ancora – la nullità insanabile delle operazioni di notifica del titolo eseguite mediante le formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ.;

accertare e dichiarare la irregolarità formale dell'apposizione della formula esecutiva da parte del Cancelliere del Tribunale di Fermo in data 20.05.2019, nonostante l'omessa valida notifica del titolo;

accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia diritto di credito in capo al preteso creditore, anche eventualmente operando compensazione tra quanto da questi preteso in sede monitoria e l'importo derivante dall'applicazione delle penali da ritardo, ponendo a carico di controparte (eventualmente, ed ove occorra, anche in compensazione col proprio presunto credito) il pagamento delle penali da ritardo nella misura massima consentita dal contratto pari al 10% del valore dell'appalto;

accertare e dichiarare il diritto di credito, nella misura che verrà individuata in corso di causa e comunque non inferiore ad € 50.000,00, spettante all'odierna esponente sia a titolo di penali da ritardo che a titolo di risarcimento del danno, con pronuncia di condanna al pagamento a carico di controparte;

revocare, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;

respingere tutte le domande formulate da controparte in memoria di costituzione;

condannare controparte al risarcimento del danno (nella misura che verrà ritenuta di giustizia, comunque non inferiore ad € 10.000,00), ex art. 96, comma 1 e comma 3, cod. proc. civ., per aver resistito in giudizio con mala fede o colpa grave;

con vittoria di spese od onorari del presente giudizio”.

Nell'interesse di parte convenuta opposta:

“”Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Fermo, contrariis rejectis, per tutti i motivi di cui in premessa, In via preliminare nel merito, revocare il decreto pronunciato inaudita altera parte del 16 agosto 2019 di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. XXXXX/XXXXX, riconoscendo valida ed efficace la notifica del decreto ingiuntivo avvenuta con le modalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ.; In via principale nel merito, rigettare le domande avverse in quanto completamente infondate in fatto e diritto, ovvero inammissibili, con contestuale conferma del decreto ingiuntivo n. XXXXX/XXXXX reso dal Tribunale di Fermo, dichiarandone l'avvenuto passaggio in giudicato per mancata opposizione nei termini di legge;

In via subordinata nel merito, determinare le somme dovute a XXXXX XXXXX per l'esecuzione delle opere presso l'immobile di proprietà XXXXX sito a XXXXX in via XXXXX n. XXXXX;

Con vittoria di spese e onorari di lite, con espressa richiesta di condanna ex art. 96 cod. proc. civ. per la evidente temerarietà della lite, con determinazione dell'entità secondo giustizia”.

La causa veniva rinviata per la discussione orale con concessione di un termine per il deposito di memorie conclusionali.

Alla odierna udienza le parti hanno concluso come da sopra esteso verbale di udienza.

Tanto premesso con riguardo alle opposte conclusioni cui pervengono le parti va preliminarmente, decisa l'eccezione di compromesso, sollevata da parte opponente, in quanto potenzialmente idonea a definire il giudizio ed assorbente rispetto alle ulteriori eccezioni, richieste ed istanze.


Va rilevato che la presenza della clausola compromissoria di cui all'art. 18 del contratto concluso in data del XXXXX e sottoscritto dalle parti, risulta elemento incontestato e dunque, in virtù del principio di non contestazione, va ritenuto dato oggettivo pacificamente acquisito al corredo probatorio. Le parti stabilivano all'art. 18 del contratto di appalto di devolvere, le controversie insorte in relazione al contratto, alla cognizione di un collegio arbitrale.

È fuori di dubbio che il presente giudizio abbia ad oggetto una controversia insorta tra le parti in relazione alla sussistenza di un credito asseritamente vantato da parte opposta nei confronti di parte opponente, per lavori eseguiti presso l'immobile di proprietà di quest'ultima, come risultante dalla fattura n. XXXXX del XXXX, azionata in via monitoria, ovvero in materia riservata, per volontà delle stesse, alla cognizione di un Collegio Arbitrale. Altrettanto evidente che l'organo cui viene deferita dalle parti la soluzione delle eventuali controversie assume la veste di arbitro rituale chiamato a decidere in veste di compositore della controversia, "secondo le regole di diritto", ex artt. 810 e ss. c.p.c., come stabilito dall'art. 18 del contratto.

In tema di interpretazione di una clausola compromissoria, il carattere rituale ovvero irrituale dell'arbitrato in essa previsto va desunto con riguardo alla volontà delle parti ricostruita secondo le ordinarie regole di ermeneutica contrattuale, ricorrendo la fattispecie dell'arbitrato rituale quando sia stata demandata agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, integrandosi, per converso, l'ipotesi dell'arbitrato libero quando il collegio arbitrale sia stato investito della soluzione di determinate controversie in via negoziale, mediante un negozio di accertamento ovvero strumenti conciliativi o transattivi. Il permanere del dubbio interpretativo circa la effettiva volontà dei contraenti impone, come corretta opzione interpretativa, la dichiarazione della irritalità dell'arbitrato, tenuto conto del carattere del tutto eccezionale dell'arbitrato rituale, introduttivo, pur sempre, di una deroga alla competenza del giudice ordinario (Cass. Civ., sez. I, 23 giugno 1998, n. 6248; circa la natura irrituale da attribuire all'arbitrato in caso di dubbio sull'interpretazione della clausola compromissoria, ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, 6 dicembre 1997, n. 12429);

Appare evidente che nel caso di specie si verta in ipotesi di arbitrato rituale atteso il richiamo alle norme giuridiche operato dalla clausola compromissoria.

Orbene l'individuazione della tipologia di arbitrato voluto dalle parti e la distinzione tra le due figure di arbitrato processuale, basata sull'assolvimento o meno di una *funzione giurisdizionale*, determina e condiziona la specie di eccezione eventualmente sollevabile, davanti all'autorità giudiziaria ordinaria e, nel caso di arbitrato rituale, si configura quale eccezione di incompetenza



(e non di *improcedibilità* della domanda giudizialmente proposta, come avviene in caso di arbitrato irrituale).

Quanto alla tempestività della proposizione della questione va rilevato che ‘l’eccezione con la quale sia dedotta l’esistenza di una clausola compromissoria, se rivolta a prospettare l’incompetenza del giudice adito per essere la vertenza oggetto di arbitrato rituale, può essere efficacemente proposta soltanto «in limine litis» con la prima difesa, mentre, se diretta a far rilevare l’assoggettabilità della controversia ad arbitrato irrituale, deve, comunque, essere sollevata in sede di merito dalla parte” (Cass. Civ., sez. II, 26 gennaio 2000, n.870) alla stregua di una comune eccezione non rilevabile di ufficio e, quindi, nei termini di cui all’art. 180 c.p.c.” (Cass. Civ., sez. III, 14 aprile 2000, n. 4845; Cass. Civ., sez. II, 28 giugno 2000, n. 8788).

La mancata attivazione della fase arbitrale colpisce la domanda giudiziale e, dunque, quella portata dal decreto ingiuntivo in quanto “l’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti «inaudita altera parte»), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri” (Cass. Civ., sez. I, 27 luglio 1999, n. 8166). Il Supremo Collegio ha affermato che: “per costante giurisprudenza di questa Corte, la clausola di compromesso in arbitrato non osta all’emissione di un decreto ingiuntivo”. (Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 18 settembre 2017, n. 21550).

Ferma restando dunque la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo nonostante l’esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio (e ciò in quanto la disciplina del procedimento arbitrale non prevede la pronuncia di provvedimenti di carattere monitorio), dall’altra parte, quando sia stata proposta opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nella convenzione arbitrale e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice ordinario precedentemente adito che deve revocare il decreto ingiuntivo e rimettere le parti davanti agli arbitri (*ex multis*, Cass. Civ., Sez. VI, 1 aprile 2019, n. 9035; Cass. Civ., Sez. Un., 18 settembre 2017, n. 21550; Cass. Civ., Sez. I, 28 luglio 1999, n. 8166; Tribunale Milano, 19 ottobre 2017 n. 10590).



L'eccezione sollevata da parte opponente, tempestivamente proposta, risulta fondata e va pertanto accolta in quanto la controversia andava devoluta al Collegio Arbitrale che avrebbe deciso in forma rituale, come previsto nel contratto in vigore tra le parti.

La controversia introdotta dall'opposto con decreto ingiuntivo, attenendo all'esecuzione del contratto stipulato tra le parti in data XXXXX, ricade senza ombra di dubbio nell'ambito di operatività della clausola compromissoria prevista all'art. 18 dello stesso, pertanto va dichiarato il difetto di competenza del Giudice Ordinario adito in favore del Collegio Arbitrale previsto in contratto e, per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, le parti vanno rimesse dinanzi al Collegio Arbitrale designato.

La regolazione delle spese, in virtù del principio di soccombenza determina la condanna di parte opposta alla rifusione, in favore di parte opponente, delle spese di lite, che vengono liquidate complessivamente come in dispositivo in base ai nuovi parametri introdotti dal D.M. 55/2014, come aggiornato con DM 37/18, tenendo conto 'delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche' trattate, valori che possono essere aumentati o diminuiti ex art. 4 comma I° e II°, calcolati in riferimento ad un valore della controversia, ex art. 5 comma 6 D.M. 55/2014, compreso nello scaglione che va da € 5.200,01 ad € 26.000,00, e così quantificate: € 875,00 per la fase di studio; € 740,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.600,00 per la fase istruttoria e di trattazione; € 1.620,00 per la fase decisionale, per un totale di € 4.835,00 oltre ad € 518,00 per spese; oltre al riconoscimento ex art. 2 comma 2 D.M. 55/2014 del rimborso delle spese forfetarie nella percentuale del 15%, del compenso totale, IVA e CPA come per legge.


P.Q.M.

Il Tribunale di Fermo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile n. R.G. 1460/2019, ogni ulteriore istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta:

- accoglie l'opposizione, dichiara la propria incompetenza in favore del Collegio Arbitrale rituale previsto in contratto e, per l'effetto:

revoca il decreto ingiuntivo opposto n. XXXXX/XXXX del XXXX, emesso dal Tribunale di Fermo nel giudizio monitorio n. XXXXX/XXXXX R.G.;

rimette le parti davanti al Collegio arbitrale di cui all'art. 18 del contratto di appalto stipulato dalle stesse in data XXXXX;



- visto il D.M. n. 55/2014, come aggiornato con DM 37/18, condanna parte convenuta opposta alla rifusione, in favore di parte attrice opponente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 5.353,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.

Così deciso in Fermo il 05.10.2022

(Sentenza di cui viene data lettura in pubblica udienza allegata al verbale di udienza chiuso alle ore 16.50 del giorno 05.10.2022).

Il G.O.

Arbitrato in Italia

